

Statuto dell'Associazione Ex Allievi e Docenti dell'Istituto Nautico "San Giorgio" di Genova

Art.1

COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Genova, presso l'Istituto Nautico San Giorgio, Piazza Palermo 13, l'Associazione : "Ex Allievi e Docenti dell'Istituto Nautico San Giorgio". L'associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Art.2

SCOPI

L'Associazione si prefigge di:

- riallacciare, rinsaldare, rinnovare i vincoli di amicizia e di solidarietà umana tra gli ex allievi e docenti dell'Istituto ;
- promuovere occasioni di incontro per dibattiti e manifestazioni volte a sviluppare e diffondere la cultura del mare, della nave, della navigazione e delle attività marittime in generale ;
- portare le esperienze professionali degli associati nella vita della scuola ;
- aiutare i neo diplomati ad una miglior comprensione del mondo del lavoro per facilitarne l'inserimento.

Art. 3

SOCI

L'associazione comprende : soci promotori, soci ordinari, soci simpatizzanti, soci onorari.

Sono soci promotori coloro che hanno dato vita all'Associazione e sono individuati dal verbale della prima riunione.


Possono essere soci ordinari tutti coloro che hanno conseguito il diploma di aspirante capitano L.C. e D.M. e Costruttori Navali, e i Docenti che hanno prestato servizio per almeno tre anni nell'istituto. Possono essere ammessi alla qualifica di socio ordinario coloro che, pur diplomati in altro istituto nautico, hanno frequentato per almeno tre anni l'istituto San Giorgio. La qualifica di socio ordinario si ottiene tramite l'iscrizione all'Associazione.

Possono essere soci simpatizzanti tutti i parenti e amici di soci che, pur non avendo i requisiti per divenire socio ordinario, condividono gli scopi dell'Associazione. La qualifica di socio simpatizzante si ottiene tramite l'iscrizione all'Associazione, previa presentazione da parte di un socio ed il parere favorevole del C.D..

Possono essere soci onorari tutti coloro che hanno svolto servizio nell'istituto per un congruo numero di anni e hanno dimostrato attaccamento e dedizione al lavoro per l'istituto e tutti coloro che hanno compiuto azioni meritorie per l'istituto o per la Marina. I soci onorari vengono proposti dal C.D. nell'Assemblea Ordinaria, che li nomina.

Il Preside dell'Istituto Nautico è socio (ordinario) di diritto dell'Associazione, non è tenuto all'iscrizione e al versamento della quota associativa.

Gli ex Presidi possono essere soci ordinari, previa iscrizione e pagamento della quota associativa.



Art. 4 ISCRIZIONE

L'iscrizione si effettua a domanda dell'interessato.

La domanda di iscrizione dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota di adesione che è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde :

- a) per morosità nel pagamento del contributo associativo ;
- b) per grave indegnità morale e civile.

La decadenza per motivi diversi dalla morosità viene decisa dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Proviviri.

Con l'iscrizione il socio accetta che i suoi dati personali vengano trattati dal CD o da suoi incaricati per il solo funzionamento dell'Associazione.

Art. 5 ORGANI

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei soci ;
- il Consiglio Direttivo (CD);
- il Collegio dei Revisori dei Conti ;
- il Collegio dei Proviviri ;
- il Presidente ;
- il Segretario ;
- il Tesoriere .

Il Segretario ed il Tesoriere fanno parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6 L'ASSEMBLEA

E' costituita da tutti i soci ordinari.


Le riunioni dell'assemblea possono essere Ordinarie e Straordinarie.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con le quote sociali.

L'assemblea ordinaria è convocata dal C.D. almeno una volta all'anno e tratta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal C.D. oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci. L'assemblea straordinaria richiesta dai soci deve essere convocata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo nella sede dell'Associazione e comunicazione individuale scritta.

Le decisioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione se assunte con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.



Art. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri e resta in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti :

- il Presidente
- due vice Presidenti
- il Segretario
- il Tesoriere.

L'elettorato attivo e passivo è composto dai soci ordinari.

Art. 8
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compete al Consiglio Direttivo prendere le decisioni occorrenti allo svolgimento delle attività sociali e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete l'esercizio dei poteri disciplinari secondo le modalità previste al successivo articolo 10.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più membri la gestione corrente degli affari sociali, affidando loro parte delle sue attribuzioni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

Eventuali consiglieri dimissionari o decaduti verranno sostituiti nell'ordine dai primi dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo può, temporaneamente, per specifiche competenze, cooptare soci o estranei i quali partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 9
REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e resta in carica tre anni.

Al Collegio dei revisori compete la supervisione ed approvazione del bilancio.


Tutti i soci fanno parte dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 10
PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e resta in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri giudica sulle eventuali inadempienze dei soci o su controversie insorgenti tra gli stessi. Avverso le decisioni dei probiviri si può ricorrere all'Assemblea dei soci.

Tutti i soci fanno parte dell'elettorato attivo e passivo.



Art. 11

DURATA E SCIoglIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede a nominare uno o più liquidatori conferendo loro i relativi poteri.

Art. 12

DEI MEZZI

L'Associazione trae la sua fonte di finanziamento esclusivamente dalle quote associative dei soci. La quota annuale sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può accettare donazioni o lasciti di persone o enti, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13

MODIFICHE DELLO STATUTO

Qualsiasi modifica o aggiunta allo Statuto sarà decisa dalla Assemblea Generale dei soci.